

Insegnare *dentro*. La figura dell'insegnante in carcere

Teaching *inside*. The role of teachers in prisons

Alessandra Cesaro

University of Padua, Italy

Among the various components of prison treatment acknowledged by the penitentiary regulations and considered pedagogically significant in sustaining a path of rehabilitation, education is the one that can best give inmates an opportunity for cultural change that will help their return to a society hostile to those who make mistakes. This article starts with a few comments on the principle of rehabilitation in prison sentences, and how the educational element has evolved, focusing particularly on the role of the teacher working in such a closed environment.

Keywords

prison, punishment, rehabilitation, education, teacher

Tra gli elementi del trattamento riconosciuti dall'ordinamento penitenziario e considerati pedagogicamente significativi per sostenere il percorso di recupero, l'istruzione è quello che può offrire al detenuto la spinta al cambiamento culturale che gli consentirà di reinserirsi in una società ostile nei confronti di chi ha sbagliato. Il saggio, partendo da alcune riflessioni sul principio rieducativo della pena e sull'evoluzione dell'elemento istruzione, sofferma l'attenzione sulla figura dell'insegnante che entra in un contesto chiuso.

Parole chiave

carcere, pena, rieducazione, istruzione, insegnante

67

l'educativo nelle professioni

1. Pena e rieducazione

La Costituzione italiana stabilisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27); tale principio e le successive sollecitazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (1955) e del Consiglio d’Europa (1973) hanno avviato la riflessione sull’esecuzione penale aprendo la strada a una nuova modalità di trattamento che vede nella rieducazione la capacità di rimuovere le cause che hanno portato il detenuto ad assumere una condotta deviante.

Sulla base del dettato costituzionale nel 1975 si è sviluppato l’ordinamento penitenziario¹ che ha modificato completamente l’esecuzione penale: per la prima volta il legislatore ha posto al centro la figura del detenuto come persona, ritenendo che l’analisi degli elementi della sua personalità possano giovare ai fini di un suo riadattamento (Grevi, Giostra, Della Casa, 2006, p. 4) e farlo approdare a una profonda trasformazione della sua visione del mondo, del suo modo di intendere se stesso, gli altri e le cose, e del suo mettersi in relazione con queste realtà (Bertolini, Caronia, 1993, p. 72).

La funzione rieducativa della detenzione dunque “non si pone come un corollario della pena ma la fonda giuridicamente” (Di Natale, 2004, p. 123), tanto che l’umanizzazione della pena diventa uno dei pilastri fondamentali del trattamento dei detenuti declinato attraverso la previsione di interventi di istruzione, di promozione culturale e sportiva, di contatti con il mondo esterno e familiare.

Il carcere non può allora ridursi a luogo in cui rinchiudere le nostre paure dimenticando il principio costituzionale²; al contrario il tempo della pena dovrebbe trasformarsi in opportunità attraverso progettualità che aiutino i 60.476³ detenuti oggi presenti nelle carceri italiane a rientrare nella società attraverso una loro adesione consapevole e responsabile ad attività che, nel corso dell’osservazione da parte degli operatori penitenziari, *in primis* gli educatori, siano ritenute utili – come si afferma nella Circolare del Ministero della Giu-

1 Il legislatore nel 1975 ha introdotto, riprendendo le regole dell’ONU (art. 65-69) e del Consiglio d’Europa (art. 66-71), il trattamento rieducativo nell’art. 1 comma 6 dell’ordinamento penitenziario, disponendo che “nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con il mondo esterno, al reinserimento sociale degli stessi”; tale indicazione è stata ripresa nell’art. 1 comma 2 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230), in cui si individua la rieducazione “come processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale”. Su questi aspetti cfr. Dolcini, 1981, p. 55.

2 L’art. 27 della Costituzione italiana afferma che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

3 Questa cifra si riferisce ai detenuti presenti negli istituti di pena italiani al 31 maggio 2019. Cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=+poIMwoNb+wlmbBiaI2huWAR?contentId=SST193636&previousPage=mg_1_14 (ultima consultazione 06/07/2019).

stizia del 9 ottobre 2003, n. 3593/6043 – a sostenere la volontà di cambiamento manifestata dalla persona condannata (Orazi, 2015, p. 113).

Tra gli elementi del trattamento riconosciuti dall'ordinamento penitenziario e considerati pedagogicamente significativi per sostenere il percorso di recupero dei minori e degli adulti, l'istruzione è quello che può offrire loro "gli strumenti per pensare alla propria realtà in modo nuovo" (Vereni, 2017, p. 34), aprendoli a quella progettualità esistenziale che è la chiave del processo rieducativo, come traspare dalla seguente testimonianza:

lo studio mi ha dato la possibilità di vivere "un'altra vita" diversa da quella carceraria, dove, attraverso lo studio, andavo in mondi e epoche lontane, di trovare un mio spazio, di tenere allenato il cervello, che spesso in carcere si atrofizza stimolato com'è dal nulla più assoluto. Se l'articolo 27 della Costituzione non venisse continuamente disatteso, e si desse più possibilità alle persone di "rieducarsi", lo studio sarebbe uno dei mezzi più efficaci in questo senso (Redazione di Ristretti Orizzonti, 2009).

Ripensare l'istruzione così come gli altri elementi del trattamento quali strumenti di educazione non può che essere il punto di partenza per educare la collettività nel suo complesso a una nuova cultura della pena.

2. L'istruzione penitenziaria

L'istruzione è uno degli elementi del trattamento penitenziario fin dai tempi del Regio decreto del 1891 in cui si cominciò a sviluppare un'idea di esecuzione penale non meramente punitiva tanto che, oltre all'abolizione della pena di morte e all'introduzione dell'ergastolo, si prevedeva una differenziazione delle strutture detentive in base all'età e alla condizione giuridica delle persone. Sempre in tale periodo il legislatore intervenne rispetto al diritto all'istruzione definendo l'organizzazione della scuola ed equiparando i programmi scolastici penitenziari a quelli delle scuole elementari del Regno. Sebbene l'accesso alla scuola di imputati e condannati fosse differenziato (art. 398), la frequenza era obbligatoria per tutti ed erano previste punizioni in caso di assenza ingiustificata o disattenzione. Se dunque il legislatore della fine del XIX secolo aveva introdotto delle misure che parevano aprire alla finalità rieducativa della pena, la previsione dell'istruzione come dovere riconduceva a una concezione del detenuto come essere inferiore, divenuto criminale perché ignorante.

Con il regime fascista questo modo di intendere cambia totalmente: il recluso non deve essere solamente punito per essere andato contro lo Stato, ma deve anche essere ammaestrato secondo le idee del regime fascista. Con il nuovo Regolamento (1931) l'istruzione diventa il mezzo per indottrinare i detenuti. Sarà l'avvento della Costituzione italiana (1948), nello specifico il terzo comma dell'art. 27, che riporterà la riflessione sui principi che si erano andati affermando verso la fine dell'Ottocento.

La nascita ufficiale della scuola in carcere è legata alla legge del 3 aprile 1958, n. 503; cinque anni dopo, con la legge del 3 febbraio 1963, n. 72, viene istituito il ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie (Maurizio, 2017, p. 6).

Il diritto allo studio viene in seguito riconosciuto dall'ordinamento del 1975, che obbliga l'amministrazione penitenziaria a garantire programmi di istruzione equiparabili a quelli del sistema scolastico nazionale, in modo che il detenuto possa continuare gli studi una volta tornato in libertà. Nello specifico, l'art. 19 della legge del 26 luglio 1975, n. 354 asserisce che

negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

70

Come si evince dalla lettura dell'ordinamento, il legislatore pone particolare attenzione ai giovani dai 18 ai 25 anni, sottolineando che devono godere di una *formazione culturale* in quanto l'istruzione può essere fondamentale per la crescita del soggetto e per il suo riadattamento sociale. Al riguardo, è da sottolineare che spesso i detenuti di questa fascia d'età provengono da esperienze scolastiche negative e non è facile riavvicinarli allo studio.

Il successivo regolamento penitenziario del 2000 prevede poi che, previa richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, possano essere organizzati in istituto corsi di scuola secondaria superiore e che i detenuti possano frequentare corsi di studio universitari.

Sul piano organizzativo, le indicazioni legislative stabiliscono che negli Istituti penali per adulti le attività istruttive siano curate dal Ministero dell'Istruzione che ha la competenza istituzionale, sia per quel che riguarda l'attuazione dei corsi scolastici all'interno degli Istituti penitenziari sia per quel che concerne l'assegnazione del personale docente, in accordo con le esigenze formative prospettate – in sede locale – dai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria⁴.

4 Il 23 maggio 2016 è stato firmato un Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e il MIUR, il "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia", per valorizzare l'istruzione quale strumento idoneo a favorire la revisione critica del reato, l'attivazione di processi di reinserimento del condannato nella vita sociale e il recupero del rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile.

Un ruolo centrale nello sviluppo delle attività istruttive nel contesto detentivo è stato svolto dai Centri Territoriali Permanenti divenuti, dall'anno scolastico 2014/2015, Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). I CPIA hanno l'obiettivo di realizzare nuovi assetti didattico-organizzativi e di rispondere a una sempre più diversificata e complessa domanda di istruzione e formazione da parte di soggetti "deboli"⁵.

Attualmente, attenendosi alle indicazioni del Consiglio d'Europa del 2006, nello specifico all'art. 28, il nostro ordinamento configura l'istruzione come uno degli interventi che l'amministrazione penitenziaria è tenuta a offrire, dando ai detenuti libertà di scelta e prevedendo una serie di incentivi per sollecitare la partecipazione dei ristretti alle attività d'istruzione⁶.

Tali previsioni normative devono trovare posto nel progetto pedagogico dei singoli istituti penitenziari attraverso l'offerta di molteplici proposte scolastiche in modo da rispondere alle diverse esigenze dei detenuti. A tale scopo l'art. 41, comma 6 del regolamento del 2000 ha previsto la costituzione di una Commissione didattica con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti; tale commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.

L'offerta formativa, come ben delineato dalle linee guida del Miur (2015) nell'allegato "Percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena", è finalizzata a

rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, tenuto conto che l'istruzione costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria alla sua formazione professionale, tecnica e culturale (p. 22).

A tal proposito in Veneto è stato recentemente firmato (aprile 2019) un nuovo accordo tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale del Miur, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto e Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. Tale alleanza tra le diverse istituzioni ha un obiettivo educativo che è quello di assicurare a tutti i detenuti la possibilità di studiare in carcere.

5 I Centri Territoriali Permanenti, istituiti con l'O.M. 455/9 del 1997, sono stati trasformati in Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti con il D.M. del 25 ottobre 2007. Dall'anno scolastico 2014/2015 hanno preso avvio i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) così come previsto dal decreto del MIUR del 12 marzo, punto 3.6 dell'allegato "Percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena".

6 Per esempio, è stabilito l'esonero dal lavoro secondo il tipo di corso frequentato, la possibilità di usufruire della misura della semilibertà per la partecipazione ad attività istruttive e la possibilità di ottenere delle agevolazioni di carattere economico.

L'istruzione, quale elemento fondamentale nel trattamento del detenuto, diventa allora un punto nodale per la crescita personale del ristretto e il suo reinserimento sociale.

3. L'insegnante dentro: alcuni spunti di riflessione

Quando insegnavo nella scuola normale, odiavo la scuola, com'è normale. Ma ora come posso odiare la scuola che è la cosa migliore che ci sia in carcere? La sola costrizione utile, la disciplina più bella?

(Albinati, 2001, p. 99)

Quando si riflette sull'istruzione in carcere il primo pensiero va a coloro che dovranno insegnare in "galera". Il docente che entra per la prima volta nell'istituzione penitenziaria, che oltrepassa il *block house* (il primo filtro tra il dentro e il fuori, fatto di perquisizioni e controlli, di cancelli che si aprono e si chiudono), è disorientato e fatica a comprendere le logiche che governano la prigione, *in primis* quella della sicurezza.

L'insegnante "incarcerato" dovrà dunque prendere dimestichezza con regole ben definite, intrecciare relazioni non solo con i detenuti, ma anche con gli agenti di polizia penitenziaria e con tutti gli operatori che lavorano in carcere. Si tratta di familiarizzare con un contesto invisibile alla società esterna, che fa percepire ai docenti un senso di isolamento, una profonda solitudine, tanto che "la durezza dell'ambiente, i tempi lunghi di adattamento, le frustrazioni quotidiane possono minare la rappresentazione di sé del docente come professionista che progetta, organizza e sa portare a termine il proprio compito" (Tuciarone, 2017, p.43). Varcare le porte del carcere per un insegnante significa, dunque, mettersi in gioco come persona; è quanto emerge anche da questa testimonianza:

chi entra per insegnare è spesso anche inconsapevole ostaggio non solo delle proprie paure ma anche di pregiudizi consolidati da parte di persone che, se da una parte giudicano impietosamente e si incuriosiscono morbosamente alle vicende dei reclusi – soprattutto quelli 'illustri', ciclicamente riproposti dai media – poi sanno anche trasformarsi in pacati osservatori ed indulgenti assolutori. [...] Egli dovrà muoversi, come un equilibrista, tra il terreno della comprensione altrui, dell'inclusione, della motivazione, del sostegno psicologico e quello personale, intimo e inconfessabile, che spesso pende verso la condanna, si arrende a un facile giudizio, inducendolo a profonda e continua riflessione, anche circa la valenza etica, e non esclusivamente didattica, del proprio operato (Maestro, 2016).

Può sembrare scontato che un docente si metta in gioco, ma non è così: "il testo (la persona) e il contesto (il nonluogo) dell'educazione che un insegnante carcerario si trova ad interpretare quotidianamente sono differenti rispetto a quelli dell'esperienza di un docente inserito nella scuola del *fuori*" (Di Natale,

2004, p. 235). Farsi riconoscere nel ruolo di insegnante in carcere non è automatico, anzi spesso il docente è screditato dai detenuti sulla base delle loro pesime esperienze scolastiche pregresse, durante le quali sono stati emarginati dalla scuola tanto da dover imparare nuovamente a fidarsi degli insegnanti. Inoltre, l'insegnante catapultato nell'istituzione totale "acquisisce solo con il tempo il valore intrinseco del suo operare, che non è esclusivamente una trasmissione di conoscenze, ma la difficile, quotidiana ricerca di come poter sviluppare le potenzialità nascoste, sopresse, spesso mai coltivate, nei suoi studenti reclusi" (Ufficio scolastico regionale del Veneto, 2005, p. 7).

Solo la conquista di una reciproca fiducia tra ristretto e insegnante può generare una scuola accogliente, che non guarda solo al processo di apprendimento ma riparte dall'ascolto, dalla costruzione di relazioni educative con gli "studenti detenuti", per "inserire un'umanità varia e dolente in una relazione il più possibile autentica, dove le individualità del docente e dei corsisti devono potersi esprimere" (Tuciarone, 2017, p. 43).

Purtroppo all'inizio la maggior parte dei detenuti utilizzerà la scuola in maniera strumentale (nella speranza di ottenere permessi premio, misure alternative ecc.), ma nel momento in cui l'insegnante saprà accogliere il dolore, la rabbia, il senso di disagio che il recluso porta con sé, l'aula scolastica si trasformerà per quest'ultimo in un'opportunità di cambiamento, in un'occasione per "sviluppare capacità di gestire resistenze e fragilità interpersonali, riscoprire le proprie potenzialità, sviluppare la consapevolezza dei propri bisogni e la possibilità di trovare attivamente risposte" (Del Gobbo, 2016, pp. 64).

Fare scuola in carcere significa allora "favorire e facilitare l'apprendimento attraverso strumenti e metodi motivanti e non direttivi che accompagnino gli studenti a riacquisire fiducia in se stessi, nella possibilità di farcela imparando, nel contempo, ad avere fiducia nell'insegnante" (Benelli, 2012, pp. 129-130). Spetta all'insegnante accettare la sfida e trovare le strategie didattiche più adeguate per "far emergere quell'ambiguità positiva che coniuga insieme valori diversi e permette il disvelamento della forma di ciascuno dal cui nucleo si sprigiona il cambiamento e si attua la conquista" (Orlando Cian, 1997, p. 34).

Fare l'insegnante in un luogo di segregazione è far comprendere agli uomini "cattivi" che l'aula scolastica non serve solo a riempirli di contenuti, ma ad aprirli a relazioni interpersonali autentiche che possano aiutarli a ricostruire la loro vita. Insegnare in carcere "allontana l'illusione e la sicurezza della continuità didattica [...] e le sostituisce con l'osservazione costante, con la fantasia, con la duttilità" (Tagliani, 2014, p. 10).

L'insegnante rappresenta per i detenuti la possibilità di guardare oltre le sbarre e per la società esterna un modo per ripensare alla scuola "fuori", una scuola che spesso non ha saputo intravedere le potenzialità che qualsiasi persona possiede.

Il tempo del carcere non può essere un tempo vuoto o un tempo di attesa del fine pena, ma luogo dove il tempo assume dei significati attraverso le cose che si fanno: è questo il valore dell'istruzione. Le iniziative scolastiche, infatti, cercano di dare un senso alla pena aiutando il ristretto non solo ad apprendere

dei contenuti e acquisire un titolo di studio, ma anche ad aprirsi alla riflessività, “all’incontro con le proprie fragilità e i propri limiti, e con la possibilità di rielaborarli, di sviluppare parti di sé positive” (Lizzola, 2016, p. 140). Incontrare insegnanti, studiare, sfogliare libri può diventare per molti detenuti la spinta al cambiamento culturale che consentirà loro di reinserirsi in una società ostile nei confronti di chi ha sbagliato.

Ripensare l’istruzione così come gli altri elementi del trattamento come strumenti di educazione non può che essere il punto di partenza per educare la collettività nel suo complesso a una nuova cultura della pena attraverso un “cambiamento non delle grandi riforme, spesso chimere irraggiungibili, ma delle piccole e grandi cose quotidiane (Buffa, 2019, p. 10).

Si è consapevoli che l’istruzione è solo un frammento nella costruzione del percorso rieducativo di un detenuto, ma si è altrettanto convinti che l’incontro tra il “maestro” e il ristretto possa trasformare la prigione in un luogo di effettivo recupero della persona, in un luogo dignitoso.

Nota bibliografica

- Albinati E. (2001). *Maggio selvaggio*. Milano: Mondadori.
- Benelli C. (2012). *Coltivare percorsi formativi. La sfida dell’emancipazione in carcere*. Napoli: Liguori.
- Bertolini P., Caronia L. (1993). *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee d’intervento*. Firenze: La Nuova Italia.
- Buffa P. (2019). *La galera ha i confini del vostro cervello*. Castel Bolognese: Itaca.
- Del Gobbo G. (2016). Formarsi nei contesti penitenziari. In C. Benelli, G. Del Gobbo, *Lib(eri) di formarsi. Educazione non formale degli adulti e biblioteche in carcere* (pp. 49-88). Pisa: Pacini.
- Di Natale P. (2004). *I nonluoghi dell’educazione. Carcere e ospedale tra storia e ricerca*. San Cesario di Lecce: Pensa.
- Dolcini E. (1981). La rieducazione del condannato tra mito e realtà. In V. Grevi (a cura di). *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* (pp. 55-97). Bologna: Zanichelli.
- Grevi V., Giostra G., Della Casa F. (2006). *Ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*. Padova: Cedam.
- <https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=+poIMwoNb+wmbBiaI2huWAR?contentId=SST193636&previousPage=mg_1_14> (ultima consultazione 06/07/2019).
- Lizzola I. (2016). Fare scuola, rendere giustizia. La scuola in carcere: ritrovare persone, ritessere legami. *Formazione, lavoro, persona*, 17, pp. 131-176.
- Maestro C. (2016). La Bic nera: genesi di un romanzo dentro e fuori dal carcere. *Metis*, 2. In <<http://www.metisjournal.it/metis/anno-vi-numero-2-122016-cornici-dai-bordi-taglienti/198-buone-prassi/892-la-bic-nera-genesi-di-un-romanzo-dentro-e-fuori-dal-carcere.html>> (ultima consultazione 06/07/2019).
- Maurizio A. (2017). L’istruzione formale in carcere. *Epale Journal*, 2, pp. 5-9.
- Orazi L. (2015). Sfide e risorse dell’educatore nell’istituzione penitenziaria. *Studium Educationis*, 3, pp. 108-118.

- Orlando Cian D. (1997). *Metodologia della ricerca pedagogica*. Brescia: La Scuola.
- Redazione di Ristretti Orizzonti (a cura di) (2009). *In carcere studiare vuol dire conquistarsi uno spazio di libertà*. In <<http://www.ristretti.it/commenti/opinione/2novembre2009.htm>> (ultima consultazione 06/07/2019).
- Tagliani M. (2014). *Il maestro dentro. Trent'anni tra i banchi di un carcere minorile*. Torino: Addeditore.
- Tucciarone S. (2017). Il docente in istituto. In S. Tucciarone (a cura di), *Carcere e scuola. Italiano L2 dentro* (pp. 41-49). Padova: Progetto.
- Vereni P. (2017). Insegnare “ai carcerati”, non in carcere. *Studium*, 1, pp. 29-47.

Documentazione istituzionale/normativa

- Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 - Le aree educative degli istituti.
- Consiglio d'Europa (1973). Regole penitenziarie europee (riviste nel 1987).
- Consiglio d'Europa-Comitato dei Ministri – Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie Europee.
- Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947.
- Decreto del MIUR 2 marzo 2015 – Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
- Legge 3 aprile 1958, n. 535c – Istituzione delle scuole elementari carcerarie.
- Legge 3 febbraio 1963, n. 72 – Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie.
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero della Giustizia (2012). Protocollo di intesa “Programma speciale per la istruzione e formazione negli istituti penitenziari”.
- Organizzazione delle Nazioni Unite (1955). *Ensembles des règles minimales pour le traitement des détenus*.
- Regio Decreto 1891 n. 260 – Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi.
- Regio Decreto 1931 n. 787 – Nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e cura.
- Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Interventi educativi (2005). *Vademecum scuola-carcere*. Informazioni utili per il personale della scuola che entra in carcere. In <https://www.istruzioneepadova.it/intedu/documenti/Vademecum_-Scuola-Carcere.pdf> (ultima consultazione 06/07/2019).

SE